

Prot.: 146/21/fncf/fta

Roma, 3 febbraio 2021

Al Ministro della Salute  
*On. le Roberto Speranza*  
segreteriaministro@sanita.it  
[spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it)

Al Direttore Generale  
*Dott.ssa Rossana Ugenti*  
DGRUPS  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

Al Direttore Generale  
*Dott. Gianni Rezza*  
Direzione Generale Prevenzione  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**Oggetto: D. Lgs. 101/2020 – art. 159 comma 16) – richiesta di intervento e modifica a tutela della continuità lavorativa di Chimici e Fisici professionisti sanitari**

Pervengono alla scrivente Federazione Nazionale molteplici segnalazioni da parte dei propri iscritti in merito all'attuale formulazione dell'art. 159 comma 16) del D.Lgs. 101/2020, di seguito riportata:

*“16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3.”*

In merito a tale art.159 comma 16 già il Ministero della Salute DGPRES con nota n. 38726-P-27/11/2020 aveva sottolineato che lo stesso *“richiedendo all'ultimo periodo un periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162 comma 3, sottintende che le attività che possono essere svolte in particolare da parte dei laureati in fisica privi di specializzazione che abbiano esercitato l'attività di esperto in fisica medica ai sensi del citato art. 7 comma 5 del D.Lgs. 187/2020 siano tutte quelle proprie dello specialista in fisica medica di cui all'art. 160 del D.Lgs. 101/2020.”*

Appare pertanto evidente, stante anche le segnalazioni pervenute a questa Federazione dai propri iscritti, la necessità di **garantire** anche formalmente anche all'interno dell'articolato normativo del D.Lgs. 101/2020 la continuità nell'attività da parte di coloro che già esercitavano l'attività di esperto in fisica medica fatto salvo l'obbligo del periodico aggiornamento professionale che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'art. 162 comma 3.

Tutto ciò premesso, la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

**INVITA**

il Ministro della Salute a tutelare la professione sanitaria di Chimico e di Fisico, garantendo la continuità lavorativa, adottando gli opportuni interventi normativi atti a riformulare l'art. 159 comma 16 come di seguito riportato:

*“Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:  
all'art.159 il comma 16) è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività di specialista in fisica medica e conseguentemente la sottoscrizione degli atti che ne derivano, per quanto riguarda il campo di applicazione del presente decreto, è consentito ai laureati in fisica e chimica, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine. Tali soggetti sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale stabilito dall'articolo 162, comma 3.”*

Confidando nel favorevole accoglimento della richiesta formulata, si resta a disposizione per essere sentiti in merito.

Distinti saluti

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

